



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 45 del 17/07/2025

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DELLA DIFFUSIONE MUSICALE E SONORA, DEI RUMORI DA ESERCIZI ARTIGIANALI E CANTIERI EDILI.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, si rende necessario, al fine di tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti, contemperando le esigenze e gli interessi delle attività commerciali, introdurre apposita disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale;

Che si rende necessario, altresì, riorganizzare ed unificare in un unico atto le disposizioni relative agli orari di apertura e chiusura delle attività, alla diffusione sonora e musicale, nonché ai limiti di rumore ed agli spettacoli pirotecnici, al fine di garantire una maggiore chiarezza delle medesime ed una più efficace applicazione;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/00 secondo cui il sindaco può adottare apposite ordinanze finalizzate alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.lgs n. 267/00, a mente del quale, il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Considerato che il potere conferito al Sindaco si riferisce, nel caso di specie, alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e non interferisce, anzi è estraneo al diverso profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Che pertanto tale potere risulta essere logicamente e giuridicamente connesso anche ad un corrispondente potere sanzionatorio, non meramente simbolico o sproporzionato, in modo da garantire effettiva deterrenza alle disposizioni adottate dal Sindaco;

Che il potere sanzionatorio, per poter avere un reale effetto di deterrenza, dev'essere ragionevole, efficace e dotato di un sicuro carattere afflittivo. Per ottenere questo risultato, la sola sanzione pecuniaria amministrativa non appare uno strumento di per sé sufficiente a tutelare i relativi interessi pubblici;

Che pertanto si rende necessario prevedere che eventuali reiterate violazioni siano punite con misure ulteriori e maggiormente afflittive, incidendo direttamente sull'attività esercitata, consistenti nella sospensione della stessa per un tempo ragionevole, adeguato ed idoneo, ai sensi dell'art. 10 del TULPS in combinato disposto con l'art. 19, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Dato atto che fino alla data odierna questo Comune non ha proceduto alla predisposizione di apposito provvedimento concernente la suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1 del DPCM 01/03/1991;

Considerato che con ordinanza sindacale n. 43 del 09/07/2025, è stata adottata la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività e degli esercizi pubblici, della diffusione musicale sonora, dei rumori da esercizi artigianali e cantieri edili, rettificata con ordinanza sindacale n. 44 del 10.07.2025;

Che occorre, a seguito di ulteriori approfondite valutazioni, adottare apposito nuovo provvedimento, revocando le ordinanze sindacali nn. 43 e 44/2025 e conseguentemente le ordinanze sindacali n. 46 del 21.06.2012, n. 50 del 06.06.2013 e n. 33 del 31/08/2023;

Ritenuto, quindi, di dover disciplinare, su tutto il territorio comunale, gli orari di apertura e chiusura delle attività ed esercizi pubblici, con previsione di appositi limiti alle diffusioni sonore oltre che ai rumori da esercizi artigianali e da cantieri edili;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- l'art. 10 del TULPS, in combinato disposto con l'art. 19, comma 1, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- L'art. 21 quinquies della L. 241 1990 per come recepita nella Regione siciliana;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

A far data dal 21 Luglio 2025, ore 00:00:

Art. 1 - Revoca delle ordinanze precedentemente adottate.

La revoca delle seguenti ordinanze e di ogni altro provvedimento in contrasto con la presente:

Ordinanze Sindacali nn. 43 del 09.07.2025 e 44 del 10.07.2025; n. 46 del 21.06.2012, n. 50 del 06.06.2013 e n. 33 del 31/08/2023 ed ogni altra ordinanza e/o provvedimento in contrasto con la presente.

Art. 2 Orari di apertura e chiusura delle attività.

I gestori degli esercizi di somministrazione con e senza intrattenimento musicale, danzante e di svago muniti dell'Autorizzazione dall'art. 86 del TULPS e dall'art. 3 della L. 25/08/1991 N° 287 e s.m.i. sia che siano o meno in possesso di concessione di suolo pubblico, devono osservare scrupolosamente e tassativamente gli orari massimi come di seguito determinati:

Per gli esercizi di tipologia "A"(quali ristoranti (compresi quelli delle strutture ricettiva), trattorie, pizzerie etc) chiusura non oltre alle ore 02.00.

Per gli esercizi di tipologia "B", (quali bar (compresi quelli delle strutture ricettiva), caffetterie) chiusura non oltre le ore 02:00.

Per gli esercizi di tipologia "C" (in cui vi è attività musicale, danzante, spettacoli di cabaret) chiusura non oltre le ore 03:00.

Art. 3 Limitazioni sonore per le attività di diffusione musicale.

Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A", "B" e "C", che intendano effettuare attività di diffusione sonora devono rispettare quanto previsto dalla presente Ordinanza, per come di seguito indicato:

TABELLA		
Zonizzazione	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
Tutto il territorio comunale fatta eccezione per le zone A e B	70	60
Zona A (d.m. n. 1444/68)	60	50
Zona B (d.m. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

A= Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale.

B= Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

In particolare sul territorio di Taormina valgono i seguenti orari di emissioni acustiche da diffusione musicale:

dalle ore 10:30 alle ore 14:00: Limiti secondo tabella.

dalle ore 17.00 alle ore 24:00 : Limiti secondo tabella.

Le fasce orarie escluse sono intese ore di quiete. Le medesime fasce orarie sono intese di rispetto anche per gli stabilimenti balneari che effettuano filodiffusione di accompagnamento fino all'orario della balneazione consentita.

Per le attività di tipo C, valgono gli orari individuati all'art. 2.

Casi Particolari. Limitatamente al centro storico ed aree immediatamente a ridosso, quali, a titolo d'esempio, il territorio contenuto all'interno del perimetro naturale circoscritto dalle seguenti vie: Corso Umberto I e tutte le sue traverse sino a giungere a valle verso le vie Pietro Rizzo e Roma ed a monte sino a giungere sino alla Via Circonvallazione; Via Sesto Pompeo, Via Apollo Arcageta, Piazza S. Antonio Abate, Via Fazello e tutte le ulteriori traverse, pedonali e non, ad esse collegate; Via Timeo, Via Teatro Greco, Via di Giovanni, Via Iallia Bassia, Via Calapitrulli, Via Giardinazzo, Via Bagnoli Croci, Via Pirandello e tutte le ulteriori traverse, pedonali e non, ad esse collegate, comunque comprese all'interno dell'anello definito dal Centro Storico della Città, trova applicazione la seguente disciplina:

1) All'esterno, in appositi spazi di pertinenza del pubblico esercizio è ammessa la filodiffusione di accompagnamento ed accessoria all'attività commerciale principale purché venga effettuata con

diffusori acustici di potenza limitata non eccedente i 15watt/mq di superficie e distribuita su più diffusori acustici di piccola potenza (max 50 watt), al fine di avere un'emissione diffusa e di mero sottofondo. In ordine agli accertamenti da parte degli organi controllo e delle autorità locali, il titolare dell'attività si dovrà munire di relazione tecnica riportante l'anagrafica del pubblico esercizio, la zona urbanistica, il provvedimento di avvio dell'attività, le superfici interessate, lo schema a blocchi dell'impianto audio comprensivo di tutti gli elementi della catena audio con marca modello e caratteristiche, distribuzione planimetrica ed allegato fotografico riportante marca/modello/caratteristiche dei diffusori acustici, valutazione fonometrica, al fine di dimostrare l'adempimento. Tale ultimo periodo trova applicazione sull'intero territorio comunale e per tutte le tipologie di trattenimenti musicali.

2) All'esterno, in appositi spazi di pertinenza del pubblico esercizio è ammessa solo l'esibizione dal vivo senza strumenti musicali amplificati e/o con strumenti musicali a percussione dotati di apposita "sordina", fino alle ore 24:00.

3) All'esterno, lo spegnimento della filodiffusione è da effettuarsi non oltre le ore 24.00.

4) All'interno è consentita l'esibizione dal vivo anche con strumenti musicali amplificati e/o con strumenti musicali a percussione, esclusivamente, a pena di applicazione delle sanzioni di cui alla presente ordinanza, in ambienti insonorizzati e/o a porte chiuse, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti decibel, **avvertiti all'esterno**, di cui alla tabella sopra riportata ed in ogni caso non oltre le ore 24:00.

Resta inteso che i limiti di accettabilità sono quelli contenuti nella tabella di cui sopra.

La limitazione oraria delle ore 24:00 di cui ai punti precedenti, trova applicazione sull'intero territorio comunale.

5) Agli artisti di strada, nelle fasce orarie non ricomprese nelle ore di quiete ed entro i limiti di accettabilità contenuti nella tabella di cui sopra, è consentito, previa autorizzazione comunale, l'esibizione dal vivo senza strumenti musicali amplificati e/o con strumenti musicali a percussione dotati di apposita "sordina", fino alle ore 22:00.

Limitatamente ai locali di pubblico spettacolo, quali discoteche ed attività soggette a licenza di Pubblica Sicurezza, all'interno della delimitazione del pubblico esercizio (aperto/scoperto) valgono i limiti contenute nelle DPCM n° 215 del 16/04/1999.

Art. 4 Obbligo per i titolari dei locali.

Gli Operatori Economici titolari di pubblici esercizi, sia con e/o non concessione all'utilizzo di spazi pubblici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti alimenti e bevande con intrattenimento musicale, danzante e di svago, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, devono:

Vigilare sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area pubblica autorizzata, di pertinenza del proprio locale, anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori la quiete pubblica e il riposo delle persone.

Vigilare, affinché i frequentatori del locale nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza della fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari in materia ambientale.

Rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavoli, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro.

Vigilare, per i locali con accesso dalla SS114 che non vengano parcheggiati autoveicoli in prossimità di svincoli e in prossimità di curve ed altresì, che venga osservato il Codice della strada.

Trasmettere al Servizio Attività Produttive fotocopia della convezione stipulata, per il parcheggio dei veicoli di proprietà degli avventori, con rimesse pubbliche e/o private.

Cessare ogni attività musica dal vivo/filodiffusione al passaggio di processioni, cortei funerari, ed ogni occasione di commemorazione comunale o comunque di rilevanza nazionale.

Art.5 Orari degli esercizi pubblici (Sale giochi - installazione video giochi- internet point).

Sala giochi leciti — scommesse — internet point.

Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 10:00 alle ore 24:00;

Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

Sala Bingo.

Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 16:00 alle ore 03:00:

Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 15:00 alle ore 02:00.

Sala dedicata, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Direttoriale prot. 124/CGU del 22/01/2010.

Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 10:00 alle ore 24:00;

Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

Le attività di installazione video giochi in esercizi pubblici (bar, ristoranti, trattorie, osterie,) devono osservare gli orari sopra indicati.

Art. 6 Deroghe Attività musicali.

Musica dal vivo/Eventi. I trattenimenti musicali aventi carattere accessorio, complementari e secondari rispetto all'attività principale della vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande autorizzate ex art. 86 TULPS, da effettuarsi in ogni caso **nel rispetto delle limitazioni introdotte dalla presente ordinanza**, organizzati allo scopo di attirare la clientela, senza aumenti al prezzo delle consumazioni, senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo e senza che vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, possono essere svolte previa presentazione della SCIA presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Taormina.

La musica dal vivo o gli eventi con diffusione sonora amplificata, diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS, nel rispetto dei limiti d'orario della presente ordinanza.

Le manifestazioni che andranno in deroga sia in termini di orario che in termini di limiti saranno:

La notte del 31 Dicembre.

Il periodo di Carnevale.

La notte del 14 Agosto.

E' possibile consentire inoltre, ulteriori deroghe su esplicita richiesta motivata in base a quanto stabilito ai punti precedenti per manifestazioni di particolare rilievo, tenendo conto del luogo ove si svolge l'attività, il periodo e l'importanza turistico-commerciale dell'iniziativa.

Eventi occasionali: Per eventi occasionali, l'Amministrazione Comunale potrà concedere, tramite specifica autorizzazione amministrativa, deroghe temporanee agli orari ed ai limiti di emissione

sonora.

Art.7 Sanzioni da applicare.

I trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7 bis del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, pari ad **€ 300.00**.

I medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad **€ 400.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di dieci giorni**.

I medesimi trasgressori, alla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 pari ad **€ 500.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di 20 giorni, con avvio di apposita istruttoria finalizzata alla revoca dell'autorizzazione e/o alla interdizione e conseguente cessazione degli effetti giuridici delle segnalazioni certificate di inizio attività**.

Art. 8 Sanzioni per inquinamento acustico.

Le accertate violazioni in materia di inquinamento acustico saranno punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95.

Art. 9 Fuochi d'artificio.

È vietata l'accensione e lo sparo di fuochi d'artificio, petardi, botti e qualsiasi altro materiale esplodente in luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché in luoghi privati se da essi possano derivare danno o molestia a terzi, pericolo di incendi o inquinamento acustico.

L'utilizzo di spettacoli pirotecnici, inclusi quelli di tipo professionale, è consentito esclusivamente previa specifica autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle norme di sicurezza e con l'adozione di tutte le precauzioni necessarie. L'autorizzazione specificherà il luogo, l'orario e le eventuali prescrizioni per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza.

E' vietato su tutto il territorio comunale, nei locali pubblici, privati e le attività recettive, il lancio di fuochi pirotecnici e l'utilizzo di petardi di qualsiasi natura, di vario genere e di qualsiasi tipo, ad eccezione dei fuochi d'artificio silenziosi detti anche fuochi coreografici, in cui non è presente alcun rumore fragoroso, ma esclusivamente effetti speciali scenici e visivi, ad eccezione delle manifestazioni religiose.

Art. 10 Rumore da esercizi artigianali e cantieri edili.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi artigianali, come cantieri edili, laboratori che utilizzano macchinari rumorosi, quali ad esempio martelli pneumatici, escavatori, impastatrici, cesoie ed altri mezzi che provocano rumori molesti, ad eccezione di quelli utilizzati per pubblica utilità, di sospendere l'attività lavorativa nel centro urbano e nelle frazioni, dal 01 Agosto al 31 Agosto di ogni anno. In tale arco temporale, previa autorizzazione comunale, sono consentiti esclusivamente interventi indifferibili ed urgenti.

E' consentito invece l'utilizzo di "martelli pneumatici, escavatori, impastatrici, cesoie ed altri mezzi che provocano rumori molesti", come di seguito esposto:

dal 10 marzo al 30 aprile:

dalle ore 09,30 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

dal 01 maggio al 31 luglio:

dalle ore 10,00 alle ore 13,00; dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

dal 01 settembre al 09 marzo:

dalle ore 09,30 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Eventuali deroghe, per interventi indifferibili ed urgenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni di cui agli articoli 7 ed 8 della presente ordinanza.

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale - TAR Sicilia, Sez. di Catania, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

DISPONE

Che gli uffici comunali preposti diano esecuzione alle disposizioni ivi contenute, adottando eventuali provvedimenti di revoca delle pregresse autorizzazioni rilasciate o di interdizione e conseguente cessazione degli effetti giuridici delle segnalazioni certificate di inizio attività presentate in precedenza, qualora siano in contrasto con la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga pubblicata nella forme di rito all'albo pretorio, sul sito www.comune.taormina.me.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina e trasmessa agli uffici comunali preposti, al Comando della Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio comunale, per quanto di rispettiva competenza.

Sottoscritta dal Sindaco

De Luca Cateno / InfoCamere S.C.p.A.()
con firma digitale